



## Sentenza n. 112 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta  
*decisione del 27 aprile 2021, deposito del 28 maggio 2021*  
*comunicato stampa del [28 maggio 2021](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: [ordinanza n. 111 del 2020](#)*

#### **parole chiave:**

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – REDDITI DA LAVORO AUTONOMO – DIRITTO ALL'ABITAZIONE

#### **disposizioni impugnate:**

- Art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lett. a), della [legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27](#)

#### **disposizione parametro:**

- art. 3 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

accoglimento

Il TAR Lombardia, sez. IV, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27, **nella parte in cui, ai fini della determinazione dei canoni di locazione di edilizia residenziale “sopportabili”, «non consentono la collocazione nell’area della protezione a soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo»**, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, **il concorso delle due disposizioni**, come ricostruisce il rimettente, **riserva l’area della c.d. “protezione”, riferita ai nuclei familiari con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro, ai soli assegnatari «con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato»**, mentre i redditi diversi da questi, pur se di entità inferiore a 9.000,00 euro, vengono automaticamente collocati, ai fini della determinazione del canone “sopportabile”, nella categoria superiore a quella della “protezione”. L’esclusione dalla categoria della protezione dei nuclei familiari il cui reddito derivi da lavoro autonomo determinerebbe, ad avviso del rimettente, **una irragionevole disparità di trattamento** di situazioni sostanzialmente analoghe.

La Corte costituzionale, superata l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa regionale, accoglie la questione.

Nel proprio percorso argomentativo, la Corte ricorda, innanzitutto, che **la disciplina relativa all’accesso all’edilizia residenziale pubblica è rivolta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo**, mirando a promuovere, a beneficio di nuclei familiari che versano in condizioni di notevole fragilità economica, **l’effettività della tutela del diritto all’abitazione**, incluso, sin dalla sentenza n. 404 del 1988, nel catalogo dei diritti inviolabili dalla propria consolidata giurisprudenza.

Premesso tale inquadramento, la Corte procede a valutare la ragionevolezza della distinzione operata dalla legge lombarda a svantaggio dei nuclei familiari che percepiscono redditi da lavoro autonomo, esaminando entrambe le possibili giustificazioni alla base della scelta legislativa, prospettate tanto nell'ordinanza di rimessione (sia pure in chiave critica) quanto nelle memorie della Regione Lombardia.

In primo luogo, secondo il giudice delle leggi, **nessuna ragionevole giustificazione può farsi derivare dal diverso meccanismo impositivo che caratterizza i redditi da lavoro autonomo** rispetto a quelli da lavoro dipendente o da pensione, dal momento che la valorizzazione di tale elemento ai fini dell'accesso all'edilizia pubblica residenziale equivarrebbe a un'inammissibile presunzione assoluta circa la non veridicità delle dichiarazioni fiscali effettuate dai lavoratori autonomi.

In secondo luogo, **la Corte esclude che la disparità di trattamento possa motivarsi in ragione del contributo che l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, istituì a carico dei soli lavoratori dipendenti, onde finanziare, tramite il cosiddetto fondo GESCAL, l'edilizia residenziale pubblica.**

Da un lato, infatti, tali contributi costituivano solo una parte delle fonti di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica, venendo integrati da una quota versata direttamente dallo Stato e, quindi, a carico della fiscalità generale. Dall'altro, la legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha disposto la cessazione del fondo GESCAL e l'eliminazione del relativo contributo già alla data del 31 dicembre 1995. Ne consegue che «il sottoinsieme degli attuali lavoratori dipendenti, che possono aver dato un parziale contributo economico alla realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica, deve oramai ritenersi non rappresentativo di tutti i nuclei familiari con redditi da lavoro dipendente o assimilato, sì da giustificare il loro esclusivo beneficio». Peraltro, l'infondatezza di tale giustificazione emerge ancor più dal fatto che al trattamento più favorevole è ammessa anche la categoria dei pensionati, la quale ricomprende tanto chi, nel corso della propria carriera lavorativa, era stato lavoratore dipendente, quanto chi aveva svolto un'attività di lavoro autonomo, senza che rilevi l'eventuale diversa partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica.

Sulla base di tali argomenti, la Corte conclude che «**non è dato ravvisare alcuna ragionevole giustificazione a fondamento della diversa determinazione del canone di locazione» a svantaggio dei nuclei familiari che, a parità di ISEE-ERP, dipendono da redditi da lavoro autonomo**, e procede, pertanto, a dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni impugnate per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

*Lorenzo Madau*